LEGISLATURA II - 1953-57 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(N. 1679-A)

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DELLA 3° COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI E COLONIE)

(RELATORE AMADEO)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli Affari Esteri di concerto col Ministro dei Lavori Pubblici e col Ministro dei Trasporti

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 SETTEMBRE 1956

Comunicata alla Presidenza il 26 marzo 1957

Adesione all'Accordo concluso in Ginevra il 16 dicembre 1955, riguardante la segnalazione dei cantieri, che modifica l'Accordo europeo del 16 settembre 1950 che integra la Convenzione sulla circolazione stradale ed il Protocollo relativo alla segnalazione stradale del 19 settembre 1949, e sua esecuzione.

Onorevoli Senatori. — L'Accordo internazionale sottoposto al vostro esame, concluso a Ginevra il 16 dicembre 1955, è inteso unicamente a modificare una norma in materia di segnalazioni stradali contenuta in precedenti Convenzioni.

A tenore di queste ultime, i limiti dei cantieri esistenti per lavori di manutenzione lungo le strade dovevano essere segnalati solo con barriere dipinte a strisce alternate bianche e rosse, e, nottetempo, con lanterne rosse. Col nuovo Accordo si stabilisce che le lanterne di segnalazione notturna, indicanti la presenza e i limiti dei cantieri, oltre che a luce rossa o arancione, potranno essere a luce bianca, se visibili in senso unico di cir-

LEGISLATURA II - 1953-57 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

colazione, e di luce bianca o gialla ove il cantiere sia situato tra due sensi di circolazione. Si precisa inoltre che nel caso di impiego di lanterne rosse, queste debbano essere a fuoco fisso.

Con l'articolo 2 si conviene che il presente Accordo rimanga aperto all'adesione delle Parti contraenti il precedente Accordo del 16 settembre 1950 completante la Convenzione sulla circolazione stradale del 19 settembre 1949, anche dopo il 16 gennaio 1956, e che lo stesso entrerà in vigore a sottoscrizioni e ratifiche compiute.

La 3ª Commissione si è pronunciata d'accordo nel proporvi l'approvazione del disegno di legge.

AMADEO, relatore.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato ad aderire all'Accordo, concluso in Ginevra il 16 dicembre 1955, riguardante la segnalazione dei cantieri, che modifica l'Accordo europeo del 16 settembre 1950 che integra la Convenzione sulla circolazione stradale ed il Protocollo relativo alla segnalazione stradale del 19 settembre 1949.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo indicato nell'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore.